



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **39** Reg. Delib.

OGGETTO: Installazione distributore automatico dell'acqua: approvazione convenzione e provvedimenti.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **GIUGNO** alle ore **13,00**, nella sede Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

Su numero 3 componenti risultano:

		Presenti	Assenti
1	RATTI Francesco SINDACO	X	
2	MONTI Ferdinando VICE SINDACO - ASSESSORE	X	
3	GARZA Luciano ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **VISCO dr. Maurizio**.

Il Sig. **RATTI dr. Francesco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Gravellona Lomellina, al fine di valorizzare l'acqua potabile distribuita dall'acquedotto pubblico e in un'ottica di riduzione dei rifiuti in plastica prodotti dai cittadini per l'acquisto di acqua, intende promuovere, su un'area nella propria disponibilità, l'installazione di erogatori pubblici di acqua proveniente dall'acquedotto, opportunamente microfiltrata, refrigerata, valorizzata in forma liscia e gasata a titolo oneroso ma a costi bassissimi;
- l'offerta di questo servizio da parte di questa Amministrazione Comunale comporta un considerevole risparmio in termini economici per la cittadinanza;

ATTESO che, dopo un'attenta analisi, si è deciso di individuare l'area dove installare il distributore in Via XX Settembre – Zona ex peso pubblico;

VISTO l'apposito schema di convenzione per l'installazione di un distributore automatico di acqua alla spina, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico tutti gli atti conseguenti l'adozione della presente deliberazione;

VISTO l'art. 54, comma 2, del D.P.R. 554/99;

VISTO l'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati;

Con voti tutti favorevoli;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per le causali di premessa, la realizzazione della "Casa dell'Acqua" nell'area individuata nello spazio sito in Via XX Settembre - zona ex peso pubblico, al fine di offrire un servizio alla cittadinanza;
- 2) **DI APPROVARE**, lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DEMANDARE**, al Responsabile del Servizio Tecnico ogni atto relativo e conseguente l'adozione della presente deliberazione;
- 4) **DI DICHIARARE**, con separata e successiva votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di Legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/00;

1. Il sottoscritto, vista la proposta deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,

- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA:

PARERE FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (VISCO dr. Maurizio)

2. La sottoscritta, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,

- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

PARERE FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (MORO Mariella)

3. Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,

- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

PARERE FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
F.to (BORDIN Geom. Silvia)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to **RATTI dr. Francesco**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **VISCO dr. Maurizio**

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 26.06.2014 al 10.07.2014.

Addì, 26.06.2014

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Visco Dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

Comunicata ai capigruppo consiliari il 26.06.2014 ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

E' esecutiva dal 06.07.2014 ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Addì 06.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Visco Dr. Maurizio**

BOZZA DI CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA ALLA SPINA

(Delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____)

*** * ***

L'anno duemilaquattordici, addì (.....) del mese di _____, in Gravellona Lomellina (PV), presso la Sede Municipale, in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. ____ in data _____

TRA

il **Comune di Gravellona Lomellina** con sede in Piazza Delucca, 49 C.F. 85001830182 /PIVA 00503370181, qui rappresentato da _____, nata a _____ il _____, nella sua qualità di _____ che in forza del Decreto Sindacale – n. ____ del _____, agisce in nome e per conto del Comune di Gravellona Lomellina, (da qui innanzi denominato "Comune");

E

la **Ditta** con sede legale in _____, Via C.F./P.IVA....., qui rappresentata dal Sig.nato a il, legale rappresentante, nel cui nome ed interesse agisce, (da qui innanzi denominata "Concessionario");

PREMESSO CHE

- con delibera Giunta Comunale n. .. delad oggetto "installazione di un distributore automatico di acqua alla spina – approvazione schema di convenzione" veniva approvato lo schema di convenzione per l'installazione di un distributore automatico di acqua alla spina;
- in data è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del Comune l'avviso pubblico per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di un distributore automatico di acqua alla spina presso
- con determinazione del Servizio Tecnico n. del è stata assegnata alla ditta..... la concessione di suolo pubblico per la collocazione di un distributore automatico per la vendita direttamente al consumatore finale di acqua alla spina nel Comune di Gravellona Lomellina sull'area individuata dal Comune;
- l'iniziativa risulta di interesse collettivo e si sviluppa con l'intento di potenziare e valorizzare l'utilizzo dell'acqua di rete, in modo da ridurre il consumo dell'acqua minerale in bottiglie di plastica e vetro, abbassando di conseguenza gli impatti ambientali ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'occupazione è limitata ad una superficie massima di mq. 10 ed è soggetta al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'area effettivamente occupata dalla struttura.

L'area è ubicata presso Via XX Settembre – zona ex peso pubblico -.

ART. 2

Il Comune autorizza la Ditta _____ ad installare sull'area individuata un distributore automatico di acqua alla spina.

La struttura prefabbricata dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- possedere almeno due vani distinti, che permettono per ognuno l'erogazione di acqua alla spina naturale e gassata refrigerata;
- Sistema di pagamento dell'acqua prelevata tramite tessera servizi dal costo minimo di € 3,00, quale cauzione, fornita direttamente dalla Ditta in modalità prepagata con carico del credito sulle tessere suddette e/o e con accettatore di monete e banconote;
- Impianto di videosorveglianza.

Tutti gli impianti dovranno essere debitamente certificati.

ART. 3

E' a carico del Concessionario la realizzazione del basamento su cui verrà installato il distributore.

Il Comune dovrà provvedere agli allacciamenti affinché il basamento sia raggiunto dai necessari servizi, quali: il contatore di energia elettrica, il contatore acqua, lo scarico collegato alle acque scure con relativo sifone.

ART. 4

Gli oneri per l'installazione del distributore, nonché il costo dell'energia elettrica e dell'acqua saranno interamente a carico del Concessionario, così come gli oneri relativi alla video sorveglianza ai sistemi di allarme, manutenzione e pulizia della struttura.

Per gli allacciamenti sarà cura del concessionario provvedere nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti a curarne la manutenzione ed il corretto funzionamento affinché sia precluso qualsiasi danno al territorio comunale e garantita la sicurezza a persone o cose.

E' a carico del Comune il mantenimento dello spazio circostante la struttura (pulizia e quant'altro necessario al decoro pubblico). E' a carico del concessionario lo smantellamento del distributore ed il ripristino dell'area.

ART. 5

Il Comune, per quanto di competenza e ferme restando le responsabilità del soggetto gestore, si impegna, a garantire l'erogazione dell'acqua senza interruzioni, ferma l'ottemperanza agli obblighi di pagamento della "consumo dell'acqua potabile contabilizzata" a carico del concessionario nonché di erogazione del servizio de quo senza interruzione da parte del concessionario.

ART. 6

L'ente gestore, è il responsabile della propria acqua potabile e si impegna a garantirne il controllo secondo le normative vigenti.

ART. 7

La concessione dell'area di cui trattasi ha durata di anni sei, decorrenti alla data di avvio in esercizio del distributore. Prima della sua naturale scadenza, le Parti potranno concordare le nuove condizioni contrattuali per addivenire ad un eventuale rinnovo secondo la normativa vigente .

ART. 8

Il concessionario si impegna a vendere l'acqua sia naturale sia gassata al prezzo massimo di € 0,05 al litro e a mantenere invariato questo prezzo per 24 mesi dalla data di inizio dell'erogazione del servizio.

Il concessionario successivamente a tale data e a una scadenza diversa proveniente dalla propria offerta migliorativa, previa comunicazione al Comune, in funzione di comprovati incrementi dei costi di gestione relativi all'acqua, energia elettrica e CO2, potrà aggiornare il

prezzo al litro. L'incasso dei proventi derivanti dalla vendita di acqua saranno di pertinenza del concessionario.

ART. 9

Il Comune si impegna, per tutta la durata del contratto, a non installare sul proprio territorio strutture analoghe menzionate nella presente convenzione proposte da altri soggetti diversi dal concessionario.

ART. 10

Al termine della concessione il concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione della struttura e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriori alla concessione stessa ad esclusione dei lavori eseguiti dal Comune. A garanzia di quanto sopra il Concessionario deposita apposita fidejussione per l'importo di euro 10.000,00.

Detta fidejussione, bancaria o assicurativa o garanzia rilasciata da intermediari finanziari iscritti negli appositi albi, dovrà espressamente risultare:

1. che l'istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. che la garanzia avrà validità pari alla durata della concessione;
3. che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 75, comma 4, del DLgs n. 163/2006

ART. 11

La concessione resta a tutto rischio e pericolo del concessionario ed il Comune non sarà mai, né verso lui né verso altri, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera eseguita. Il concessionario solleva il Comune per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione, a garanzia si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

ART. 12

Il Concessionario non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la struttura oggetto della presente convenzione.

ART. 13

Il Concessionario ha l'obbligo di curare la manutenzione e la buona tenuta estetica della struttura.

ART. 14

Il Comune si impegna ad informare gli utenti della presenza del distributore, con comunicati stampa, volantini ed opuscoli o qualsiasi altra forma pubblicitaria.

ART. 15

Il Concessionario è autorizzato ad esporre, per tutta la durata, eventuali impianti pubblicitari, senza oneri (nessuno escluso) per il Comune. Gli impianti dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia e andranno collocati sul distributore prefabbricato tali da garantire la sicurezza e l'incolumità degli utilizzatori. Gli obblighi di denuncia e pagamento dell'imposta di pubblicità, se e in quanto dovuta rimane a totale carico del Concessionario.

ART. 16

Il Concessionario si obbliga a munirsi delle abilitazioni necessarie al regolare espletamento dell'attività commerciale, nonché di osservare tutte le disposizioni di legge regolanti la materia.

ART. 17

La presente convenzione decade, con conseguente estinzione della concessione e del diritto di occupazione, qualora:

- siano realizzate opere difformi da quelle presentate a corredo della domanda;
- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- sia accertata, da parte dell'ASL o da altri organi o enti di controllo, gravi violazioni (escluse cause ordinarie) alle norme di igiene dell'alimentazione;

La decadenza è dichiarata, previa diffida, con provvedimento del Responsabile del Servizio.

ART. 18

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa esplicito richiamo alle norme vigenti in materia.

ART. 19

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione compresa la tassa di registrazione, faranno carico al concessionario, senza diritto di rivalsa.

Letto, confermato e sottoscritto.

.....

.....